



REGOLAMENTO
PER L'UTILIZZO DEI CENTRI DI RACCOLTA
CONSORTILI

TESTO COORDINATO

Aggiornamento a seguito dell'emanazione del D.Lgs 116/2020

Approvato con Deliberazione di Assemblea Consorziale n. 10 del 29/01/2021

SOMMARIO

1. Premessa	4
2. Definizione e classificazione dei rifiuti ammessi	4
3. Soggetti ammessi all'uso dei centri di raccolta.	8
4. Principi generali	8
5. Quantità di rifiuti ammesse	9
6. Norme di conferimento ed accesso per utenze non domestiche	10
7. Norme di conferimento ed accesso per utenze domestiche	11
8. Norme di conferimento ed accesso per associazioni di volontariato ed enti religiosi	13
9. Gestione dei RAEE	13
10. Autorizzazioni al conferimento da parte del Comune	13
11. Smaltimento di rifiuti conferiti presso i centri di raccolta	14
12. Norme per la pulizia delle aree	14
13. Norme per la prevenzione d'incidenti	14
14. Orari d'apertura	14
15. Norme per la gestione dei centri di raccolta.	15
16. Costi di smaltimento dei materiali non recuperabili	16

1. Premessa

Il presente regolamento disciplina l'utilizzo e la gestione dei centri di raccolta consortili, operanti conformemente al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 08/04/2008 e ss.mm., al fine di garantire la corretta suddivisione dei rifiuti sulla base della relativa natura, favorendo così la raccolta in forma differenziata di materiali recuperabili in conformità alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

2. Definizione e classificazione dei rifiuti ammessi

All'esterno di ogni centro di raccolta è esposto un cartello riportante nel dettaglio le tipologie di rifiuti conferibili, compresi nell'elenco di cui al D.M. 8 aprile 2008 e ss.mm., fermo restando che, per ragioni di gestione degli spazi interni o di carenza delle strutture, alcune tipologie potrebbero non essere ammesse in uno o più centri.

Nello specifico, per ogni centro di raccolta, possono essere conferite le seguenti tipologie di rifiuti:

CENTRO DI RACCOLTA DI BIELLA

DESCRIZIONE	C.E.R.
CARTA E CARTONE	15.01.01/20.01.01
PLASTICA	15.01.02/20.01.39
VETRO	15.01.07/20.01.02
METALLI	20.01.40
LEGNO	15.01.03/20.01.38
NEON	20.01.21
RIFIUTI ELETTRONICI (RAEE)	20.01.23/20.01.35/20.01.36
OLIO E GRASSI COMESTIBILI	20.01.25
OLIO MINERALE	20.01.26
VERNICI	20.01.27
FARMACI	20.01.32
BATTERIE E ACCUMULATORI AL PIOMBO DA VEICOLI PRIVATI, DERIVANTI DA MANUTENZIONI EFFETTUATE DA UTENTE DOMESTICHE	20.01.33
SFALCI VERDI E POTATURE	20.02.01
INGOMBRANTI	20.03.07
TONER E CARTUCCE DA UTENZE DOMESTICHE	08.03.18
PNEUMATICI DA VETTURE PRIVATE, DERIVANTI DA MANUTENZIONI EFFETTUATE DA UTENZE DOMESTICHE	16.01.03
RIFIUTI MISTI DA ATTIVITA' DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE ESEGUITE DIRETTAMENTE DAL CONDUTTORE DELLA CIVILE ABITAZIONE	17.09.04

CENTRO DI RACCOLTA DI COSSATO

DESCRIZIONE	C.E.R.
CARTA E CARTONE	20.01.01
PLASTICA	15.01.02

VETRO	15.01.07/20.01.02
METALLI	20.01.40
LEGNO	20.01.38
NEON	20.01.21
RIFIUTI ELETTRONICI (RAEE)	20.01.23/20.01.35/20.01.36
OLIO E GRASSI COMMESTIBILI	20.01.25
OLIO MINERALE	20.01.26
VERNICI	20.01.27
FARMACI	20.01.32
BATTERIE E ACCUMULATORI AL PIOMBO DA VEICOLI PRIVATI, DERIVANTI DA MANUTENZIONI EFFETTUATE DA UTENTE DOMESTICHE	20.01.33
SFALCI VERDI E POTATURE	20.02.01
INGOMBRANTI	20.03.07
TONER E CARTUCCE DA UTENZE DOMESTICHE	08.03.18
PNEUMATICI DA VETTURE PRIVATE, DERIVANTI DA MANUTENZIONI EFFETTUATE DA UTENZE DOMESTICHE	16.01.03
RIFIUTI MISTI DA ATTIVITA' DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE ESEGUITE DIRETTAMENTE DAL CONDUTTORE DELLA CIVILE ABITAZIONE	17.09.04

CENTRO DI RACCOLTA DI PRAY

DESCRIZIONE	C.E.R.
CARTA E CARTONE	15.01.01/20.01.01
PLASTICA	15.01.02
VETRO	15.01.07/20.01.02
METALLI	20.01.40
LEGNO	20.01.38
NEON	20.01.21
RIFIUTI ELETTRONICI (RAEE)	20.01.23/20.01.35/20.01.36
OLI E GRASSI COMMESTIBILI	20.01.25
OLIO MINERALE	20.01.26
VERNICI	20.01.27
FARMACI	20.01.32
BATTERIE E ACCUMULATORI AL PIOMBO DA VEICOLI PRIVATI, DERIVANTI DA MANUTENZIONI EFFETTUATE DA UTENTE DOMESTICHE	20.01.33
SFALCI VERDI E POTATURE	20.02.01
INGOMBRANTI	20.03.07
PNEUMATICI DA VETTURE PRIVATE, DERIVANTI DA MANUTENZIONI EFFETTUATE DA UTENZE DOMESTICHE	16.01.03
RIFIUTI MISTI DA ATTIVITA' DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE ESEGUITE DIRETTAMENTE DAL CONDUTTORE DELLA CIVILE ABITAZIONE	17.09.04

CENTRO DI RACCOLTA DI MONGRANDO

DESCRIZIONE	C.E.R.
CARTA E CARTONE	20.01.01
VETRO	15.01.07/20.01.02
METALLI	20.01.40
LEGNO	20.01.38
NEON	20.01.21
RIFIUTI ELETTRONICI (RAEE)	20.01.23/20.01.35/20.01.36
OLI E GRASSI COMMESTIBILI	20.01.25
OLIO MINERALE	20.01.26
VERNICI	20.01.27
FARMACI	20.01.32
BATTERIE E ACCUMULATORI AL PIOMBO DA VEICOLI PRIVATI, DERIVANTI DA MANUTENZIONI EFFETTUATE DA UTENTE DOMESTICHE	20.01.33
SFALCI VERDI E POTATURE	20.02.01
INGOMBRANTI	20.03.07
PNEUMATICI DA VETTURE PRIVATE, DERIVANTI DA MANUTENZIONI EFFETTUATE DA UTENZE DOMESTICHE	16.01.03
RIFIUTI MISTI DA ATTIVITA' DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE ESEGUITE DIRETTAMENTE DAL CONDUTTORE DELLA CIVILE ABITAZIONE	17.09.04

CENTRO DI RACCOLTA DI TRIVERO

DESCRIZIONE	C.E.R.
CARTA E CARTONE	20.01.01
PLASTICA	15.01.02
VETRO	15.01.07/20.01.02
METALLI	20.01.40
LEGNO	20.01.38
NEON	20.01.21
RIFIUTI ELETTRONICI (RAEE)	20.01.23/20.01.35/20.01.36
OLI E GRASSI COMMESTIBILI	20.01.25
OLIO MINERALE	20.01.26
VERNICI	20.01.27
FARMACI	20.01.32
BATTERIE E ACCUMULATORI AL PIOMBO DA VEICOLI PRIVATI, DERIVANTI DA MANUTENZIONI EFFETTUATE DA UTENTE DOMESTICHE	20.01.33
SFALCI VERDI E POTATURE	20.02.01
INGOMBRANTI	20.03.07
TONER E CARTUCCE DA UTENZE DOMESTICHE	08.03.18

<i>PNEUMATICI DA VETTURE PRIVATE, DERIVANTI DA MANUTENZIONI EFFETTUATE DA UTENZE DOMESTICHE</i>	16.01.03
<i>RIFIUTI MISTI DA ATTIVITA' DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE ESEGUITE DIRETTAMENTE DAL CONDUTTORE DELLA CIVILE ABITAZIONE</i>	17.09.04

CENTRO DI RACCOLTA DI CERRIONE

DESCRIZIONE	C.E.R.
<i>CARTA E CARTONE</i>	20.01.01
<i>METALLI</i>	20.01.40
<i>LEGNO</i>	20.01.38
<i>RIFIUTI ELETTRONICI (RAEE)</i>	20.01.23/20.01.35/20.01.36
<i>OLIO E GRASSI COMMESTIBILI</i>	20.01.25
<i>OLIO MINERALE</i>	20.01.26
<i>BATTERIE E ACCUMULATORI AL PIOMBO DA VEICOLI PRIVATI, DERIVANTI DA MANUTENZIONI EFFETTUATE DA UTENTE DOMESTICHE</i>	20.01.33
<i>SFALCI VERDI E POTATURE (solo residenti a Cerrione)</i>	20.02.01
<i>INGOMBRANTI</i>	20.03.07
<i>PNEUMATICI DA VETTURE PRIVATE, DERIVANTI DA MANUTENZIONI EFFETTUATE DA UTENZE DOMESTICHE</i>	16.01.03

CENTRO DI RACCOLTA DI VIVERONE

DESCRIZIONE	C.E.R.
<i>CARTA E CARTONE</i>	20.01.01
<i>VETRO</i>	15.01.07
<i>METALLI</i>	20.01.40
<i>LEGNO</i>	20.01.38
<i>NEON</i>	20.01.21
<i>RIFIUTI ELETTRONICI (RAEE)</i>	20.01.23/20.01.35/20.01.36
<i>OLIO E GRASSI COMMESTIBILI</i>	20.01.25
<i>OLIO MINERALE</i>	20.01.26
<i>VERNICI</i>	20.01.27
<i>FARMACI</i>	20.01.32
<i>BATTERIE E ACCUMULATORI AL PIOMBO DA VEICOLI PRIVATI, DERIVANTI DA MANUTENZIONI EFFETTUATE DA UTENTE DOMESTICHE</i>	20.01.33
<i>SFALCI VERDI E POTATURE</i>	20.02.01
<i>INGOMBRANTI</i>	20.03.07
<i>PNEUMATICI DA VETTURE PRIVATE, DERIVANTI DA MANUTENZIONI EFFETTUATE DA UTENZE DOMESTICHE</i>	16.01.03
<i>RIFIUTI MISTI DA ATTIVITA' DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE ESEGUITE DIRETTAMENTE DAL CONDUTTORE DELLA CIVILE ABITAZIONE</i>	17.09.04

DESCRIZIONE DEI RIFIUTI PER CATEGORIA

C.E.R.	Denominazione ufficiale	Descrizione
15 01 01	Imballaggi in carta e cartone	Cartone (scatole e scatoloni)
15 01 02	Imballaggi in plastica	Plastica da imballaggio (la stessa conferibile nel sacco giallo)
15 01 03	Imballaggi in legno	Bancali, casse di legno
15 01 07	Imballaggi in vetro	Bottiglie di vetro, damigiane
20 01 01	Carta e cartone	Carta, cartone e cartoncino misti
20 01 02	Vetro	Vetro in lastre
20 01 38	Legno diverso a quello di cui alla voce 20 01 37	Oggetti in legno (mobili, scale a pioli, utensili vari)
20 01 39	Plastica	Oggetti in plastica senza parti metalliche
20 01 40	Metallo	Oggetti in metallo
20 03 07	Rifiuti ingombranti	Materiali di grosse dimensioni (es. materassi, divani, poltrone ecc)

3. Soggetti ammessi all'uso dei centri di raccolta.

Sono ammesse alla fruizione dei centri di raccolta tutte le utenze domestiche e non domestiche, con le limitazioni indicate ai successivi art. 5/6/7/8, dei 74 comuni della Provincia di Biella.

4. Principi generali

I centri di raccolta svolgono funzione di stoccaggio provvisorio dei materiali conferiti di cui all'art. 2 e sono finalizzati a favorire la differenziazione nella fase del conferimento dei rifiuti sulla base della relativa natura; non possono quindi essere ammessi materiali mescolati tra loro, salvo che si tratti di modesti quantitativi.

Gli utenti sono tenuti a depositare i materiali nelle specifiche piazzole/cassoni/cassonetti/contenitori. Il personale preposto al controllo ed alla vigilanza dei centri di raccolta fornisce le informazioni necessarie per il corretto smaltimento dei materiali, vigilando in detto senso. I materiali in entrata devono essere opportunamente registrati dagli operatori e pesati; i centri sprovvisti di impianto di pesatura devono comunque effettuare la registrazione dei materiali in entrata per tipologia, computandone il quantitativo in funzione della natura del materiale conferito (nr. di pezzi, volume, peso stimato, ecc.).

Il personale preposto al controllo degli accessi è tenuto a verificare:

- l'identità del conferitore, richiedendo l'esibizione di un documento in corso di validità;
- la provenienza del rifiuto;
- in caso di utente non residente, ma proprietario di seconda casa sul territorio provinciale, l'esibizione di un documento attestante il pagamento della TARI/TARIP;

- in caso di superamento dei limiti quantitativi di cui all'art. 5, il possesso di autorizzazione comunale al conferimento di rifiuti eccedenti i limiti imposti dal regolamento

Il personale preposto al controllo degli accessi è altresì tenuto, in presenza di utenze non domestiche, a verificare il possesso di:

- iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, con autorizzazione al trasporto dei rifiuti con codice C.E.R. conforme a quelli oggetto di conferimento
- in caso di superamento dei limiti quantitativi di cui all'art. 5, il possesso di autorizzazione comunale al conferimento di rifiuti eccedenti i limiti imposti dal regolamento

Il personale preposto al controllo degli accessi è tenuto a respingere gli utenti non in possesso della documentazione richiesta o che presentino documentazione scorretta, incompleta o contraffatta, richiedendo, se necessario, l'intervento delle Forze dell'Ordine.

L'utente legittimamente respinto è tenuto a dotarsi della documentazione richiesta, sulla base della vigente normativa, per poter accedere alle strutture.

Il personale preposto al controllo degli accessi è tenuto ad annotare, su apposito registro, per ogni conferimento: nome, cognome, comune di provenienza, tipologia e quantità di rifiuto conferito.

Al fine di garantire una migliore gestione dei flussi di dati, il gestore dei centri di raccolta consortili dovrà dotare, entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento le strutture di un personal computer con accesso ad internet, non necessariamente connesso al sistema di pesatura, con installazione di un sistema di gestione dei conferimenti che permetta di inserire i dati di cui al paragrafo precedente nonché di visualizzare, in tempo reale, il numero di conferimenti effettuati dal singolo utente durante l'annualità e relativi quantitativi, al fine di verificare il rispetto dei quantitativi massimi di cui all'art. 5.

I centri di raccolta potranno inoltre essere dotati di un sistema informatizzato di riconoscimento e registrazione dell'utente in ingresso tramite tessera sanitaria o badge personale, in grado di comunicare con il sistema di gestione di cui al paragrafo precedente.

5. Quantità di rifiuti ammesse

Per le tipologie di materiali elencati in tabella, il conferimento è limitato alle seguenti quantità **annuali** per utenza:

Descrizione	u.m.	Quantità
pneumatici da autovettura	n. pezzi	4
mobili	n. pezzi	5
divani	n. pezzi	2
materassi	n. pezzi	2
sanitari (lavello, bidet, WC, ecc.) solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione	n. pezzi	5
rifiuti misti dall'attività di costruzione e demolizione (codici C.E.R. 17.01.07 e 17.09.04) provenienti da	kg	500

piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione		
gruppo R1 raee: apparecchiature refrigeranti (frigoriferi, congelatori, scaldabagno, condizionatori, ecc) conferiti da utenze domestiche	n. pezzi	5
gruppo R2 raee: grandi bianchi (lavatrici, lavastoviglie, stufe elettriche, forni a microonde, ecc.) conferiti da utenze domestiche	n. pezzi	5
gruppo R3 raee: apparecchi televisivi, monitor conferiti da utenze domestiche	n. pezzi	5
gruppo R4 raee: computer, stampanti, pannelli fotovoltaici	n. pezzi	5
gruppo R4 raee: piccoli elettrodomestici (forno microonde, frullatore ecc)	n. pezzi	5
Ingombranti derivanti da interventi di ristrutturazione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione (es. tapparelle, persiane, infissi esterni od interni, box doccia ecc.)	n. pezzi	10
sfalci e potature	kg	1.000
oli minerali esausti	litri	10
oli vegetali esausti	litri	10
farmaci	kg	5
vernici	latte	5

Il materiale in eccedenza deve formare oggetto d'espressa autorizzazione rilasciata dal Comune di competenza e consegnata direttamente all'utente, il quale provvede ad esibirla all'addetto alla custodia del centro di raccolta. L'autorizzazione deve essere redatta conformemente all'allegato Mod. 1.

Non possono essere conferiti presso i centri di raccolta rifiuti non compresi negli elenchi di cui al precedente art. 2.

6. Norme di conferimento ed accesso per utenze non domestiche

Le modifiche all'art. 183 del D.Lgs 152/2006, apportate dal D.Lgs 116/2020, eliminano il concetto di "rifiuto speciale assimilato all'urbano": tutti i rifiuti elencati nell'allegato L-quater del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. prodotti dalle utenze non domestiche appartenenti alle categorie di cui all'allegato L-quinques del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.i. sono considerati urbani e, pertanto, gestibili attraverso il servizio pubblico (tramite prenotazione di ritiro a domicilio o conferimento diretto ai centri di raccolta). Per motivi correlati alla gestione degli spazi interni, il conferimento di rifiuti codice C.E.R. 15.01.03 è consentito solo presso il centro di raccolta di Biella.

Ai sensi dell'art. 212 c. 8 del D.Lgs 152/2006, *"I produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno, non sono soggetti alle disposizioni di cui ai commi 5, 6, e 7 a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione"*

dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti. Detti soggetti non sono tenuti alla prestazione delle garanzie finanziarie e sono iscritti in un'apposita sezione dell'Albo in base alla presentazione di una comunicazione alla sezione regionale o provinciale dell'Albo territorialmente competente che rilascia il relativo provvedimento entro i successivi trenta giorni."

Le utenze non domestiche che trasportano rifiuti provenienti dalla propria attività possono, pertanto, accedere ai centri di raccolta consortili se:

- appartengono ad una delle categorie elencate nell'allegato L-quinquies del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.i.
- conferiscono rifiuti caratterizzati da uno dei codici C.E.R. elencati nell'allegato L-quater del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.i.
- sono iscritte al ruolo TARI/TARIp in uno dei Comuni della Provincia di Biella;
- sono iscritte all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per il trasporto dei propri rifiuti (categoria 2 bis);
- l'iscrizione all'Albo riporta i codici C.E.R. che possono essere accettati dagli ecocentri ai sensi del D.M. 8 aprile 2008 e ss.mm. di cui all'art 2 del presente Regolamento;
- l'iscrizione all'Albo riporta le targhe degli automezzi autorizzati al trasporto dei rifiuti di cui ai punti precedenti.

Al momento dell'accesso, l'operatore preposto al controllo è tenuto:

- a verificare l'identità del conferitore;
- ad annotare su apposito registro, ai sensi dell'art. 1 comma 8 del D.M. 11 maggio 2009, ragione sociale e partita I.V.A. dell'utenza non domestica;
- a verificare l'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali;

7. Norme di conferimento ed accesso per utenze domestiche

I privati cittadini possono accedere a tutti i centri di raccolta consortili con le seguenti limitazioni:

- per il conferimento di quantitativi di rifiuti eccedenti i limiti di cui all'art. 5 del presente Regolamento, è necessaria la preventiva autorizzazione da parte del Comune di residenza, redatta sulla base del Mod. 1;
- il privato cittadino produttore del rifiuto deve presentarsi in ecocentro in prima persona, non necessariamente alla guida del mezzo, salvo certificati problemi di salute;
- non è possibile utilizzare mezzi privati per trasportare rifiuti di terzi, in quanto tale attività espone il privato a potenziali sanzioni ai sensi dell'art. 256 comma 1 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.;
- è consentito l'accesso con autovettura o autocarro privato, intestati al conferitore od a suo familiare convivente;
- è consentito altresì l'accesso con autocarro con massa a pieno carico non superiore a 3,5 t intestato a persona giuridica; in tal caso l'utente dovrà esibire all'operatore autodichiarazione che attesti la provenienza privata del rifiuto e che l'intestatario del mezzo non ha ricevuto

pagamento in denaro per le attività di raccolta e trasporto del rifiuto, redatta sulla base dell'allegato "Modello 2";

- se un privato cittadino non è in grado di effettuare il trasporto con mezzo privato può, in ogni caso:
 - o noleggiare un mezzo da una società autorizzata ed operante nel rispetto della vigente normativa;
 - o rivolgersi ad un trasportatore autorizzato di rifiuti, regolarmente iscritto all'Albo Nazionale Gestori Ambientali; in tal caso il trasportatore dovrà presentare, all'ingresso, regolare formulario recante il nominativo del privato cittadino nella sezione riservata al produttore del rifiuto
 - o per quanto concerne sfalci verdi, rifiuti ingombranti e RAEE, usufruire dei servizi di raccolta su chiamata/prenotazione effettuati da S.E.A.B.

Si precisa che l'autodichiarazione di cui ai punti precedenti viene richiesta in quanto, ai sensi della vigente normativa (D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. e D.Lgs 285/1992 e ss.mm.ii.), il trasporto di rifiuti urbani ai centri di raccolta consortili da parte di privati cittadini mediante l'utilizzo di autovetture od autocarri intestati a persone giuridiche:

- potrebbe realizzare un trasporto di rifiuti urbani prodotti dall'impresa intestataria dei veicoli, in violazione delle norme che prevedono, nel relativo caso, l'iscrizione alla categoria 2bis dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali;
- potrebbe integrare un esercizio abusivo di attività di trasporto di rifiuti urbani o speciali assimilati agli urbani prodotti da terzi da parte di soggetti privi dei suddetti titoli abilitativi.

Entrambe queste condotte potrebbero configurare l'ipotesi di reato di cui all'art. 256 comma 1 (attività di gestione di rifiuti non autorizzata): *"Fuori dei casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215, 216 è punito:*

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi"

Inoltre, ai sensi dell'art. 82 comma 8 del D.Lgs 285/1992 e ss.mm.ii. *"Ferme restando le disposizioni di leggi speciali, chiunque utilizza un veicolo per una destinazione o per un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 a euro 345"*.

Si precisa altresì che il trasporto dei rifiuti urbani effettuato da un soggetto apparentemente "privato cittadino" che non sia il produttore degli stessi, potrebbe integrare il reato di trasporto di rifiuti non autorizzato e potrebbe altresì celare l'esercizio abusivo di attività economiche (sgombero cantine, traslochi, ecc.) da parte di tale soggetto.

Le autodichiarazioni rese per il conferimento di rifiuti, pertanto, verranno fornite alle autorità competenti in caso di controlli.

Si comunica inoltre che, qualora venisse riscontrato un numero di conferimenti, effettuati da privati cittadini tramite autodichiarazione con il medesimo autocarro, superiore a **cinque** nel corso dell'anno, il gestore dei centri di raccolta sarebbe tenuto ad inviare segnalazione alle autorità competenti.

8. Norme di conferimento ed accesso per associazioni di volontariato ed enti religiosi

Il trasporto dei rifiuti deve avvenire previa iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali in categoria 2-bis o 4-bis (per il trasporto dei soli rifiuti ferrosi).

9. Gestione dei RAEE

Il Centro di Raccolta deve garantire la suddivisione dei RAEE in maniera conforme ai Raggruppamenti di cui al D.M. n. 185 del 25 settembre 2007 ed adottare tutte le precauzioni operative in modo tale da preservarne l'integrità.

E' facoltà del Gestore escludere, per ragioni organizzative e logistiche, la possibilità di conferimento di RAEE provenienti dalla distribuzione commerciale organizzata presso alcuni Centri. Il gestore può altresì prevedere, per detti flussi di materiali, modalità ed orari di conferimento specifici.

10. Autorizzazioni al conferimento da parte del Comune

E' prevista una tipologia di autorizzazione, rilasciata dagli Uffici Comunali:

- A. Mod. 1: Autorizzazione comunale al conferimento di quantitativi eccedenti i limiti stabiliti all'art. 5 del presente regolamento

Questa autorizzazione deve essere presentata dalle utenze domestiche e non domestiche che conferiscono rifiuti presso i centri di raccolta consortili, se il conferimento supera i quantitativi di cui all'art. 5 del presente regolamento

Il Comune può decidere di non rilasciare l'autorizzazione di cui al presente articolo, o rilasciarla solo per particolari tipologie di rifiuti, per particolari tipologie di utenze o per quantitativi specifici di rifiuti.

Il Comune può decidere di non consentire ai propri cittadini di conferire rifiuti in assenza di autorizzazione comunale anche per quantitativi inferiori a quelli massimi di cui all'art. 5; in tal caso il Comune dovrà dotarsi di modello di autorizzazione personalizzato.

Il Comune può altresì decidere di non imporre i limiti quantitativi massimi di cui all'art. 5 per i propri cittadini; in tal caso dovrà darne comunicazione al Consorzio ed al gestore del servizio S.E.A.B. S.p.A.

Non è consentito il conferimento in mancanza di autorizzazione.

L'autorizzazione di cui al modello 1 ha validità per un singolo conferimento e scadenza dopo 30 giorni dall'emissione e va consegnata, in originale, all'operatore posto all'ingresso del centro di raccolta.

Non sono accettate dichiarazioni sprovviste di data, timbro e firma.

Sono accettate dichiarazioni esclusivamente in originale, non sono valide scansioni o fotocopie.

NOTA: per quanto riguarda i Comuni che adottano un sistema di tariffazione puntuale (TARIP), interamente gestita da S.E.A.B. S.p.A., si prevede la possibilità di delegare al gestore del servizio la verifica di regolarità contributiva ed amministrativa del richiedente; in tal caso il Comune non rilascerà autorizzazioni.

11. Smaltimento di rifiuti conferiti presso i centri di raccolta

Tutti i materiali raccolti sono avviati a recupero / smaltimento secondo le seguenti modalità:

- devono essere trasportati e smaltiti da ditte regolarmente autorizzate e con le modalità previste dalle norme vigenti;
- in tutti i casi previsti dalla vigente normativa, i carichi devono essere accompagnati dal formulario identificativo rifiuti (F.I.R.) debitamente compilato;
- tendendo al recupero di materiali o energia secondo logiche che non creino danno all'ambiente;

Sono vietati:

- il prelievo di qualsiasi tipo di materiale dal centro di raccolta;
- l'esecuzione di operazioni di disassemblaggio dei rifiuti ingombranti e dei RAEE.

Sono autorizzati:

- l'esecuzione di operazioni di riduzione volumetrica dei rifiuti;
- l'esecuzione di operazioni di selezione manuale che non alterino la natura del rifiuto.

12. Norme per la pulizia delle aree

Le aree attrezzate dei centri di raccolta devono essere ripulite da oggetti, materiali ed eventuali sversamenti al di fuori degli appositi spazi e/o contenitori. Le operazioni di pulizia devono essere effettuate dal personale preposto alla vigilanza dei centri.

13. Norme per la prevenzione d'incidenti

Durante le operazioni di conferimento, non possono essere abbandonati dagli utenti oggetti o materiali fuori dagli appositi contenitori, che ne garantiscono lo stoccaggio in sicurezza.

14. Orari d'apertura

Gli orari di apertura dei centri di raccolta devono svilupparsi su almeno 2 giorni per complessive 10 ore settimanali secondo l'articolazione riportata in tabella, tenendo conto del numero di conferimenti al fine di contenere al massimo i tempi di attesa all'esterno delle strutture.

Struttura / Giorno	orario apertura			
	dalle	alle	dalle	alle
Biella – via per Candelo				
lunedì	8.30	11.30	13.30	16.30
martedì	8.30	11.30	13.30	16.30
mercoledì	8.30	11.30	13.30	16.30

giovedì	8.30	11.30	13.30	16.30
venerdì	8.30	11.30	13.30	16.30
sabato	8.30	11.30		
Cossato – Frazione Paruzza				
martedì	9.00	12.00		
giovedì			13.00	17.00
sabato	9.00			15.00
Mongrando – Via Monbarone (reg. Maghetto)				
lunedì	13.00	17.00		
sabato	9.00			15.00
Pray – S.P. 235, località Cascina New York				
mercoledì	13.00	17.00		
sabato	9.00			15.00
Trivero – Frazione Polto				
lunedì	13.00			16.00
mercoledì	9.00	12.00	13.00	16.00
giovedì	9.00	12.00		
sabato	10.00			15.00
Cerrione – retro del Municipio				
martedì	13.00	17.00		
sabato	9.00			15.00
Viverone – Via al Monte				
mercoledì	13.00	17.00		
sabato	9.00			15.00

15. Norme per la gestione dei centri di raccolta.

All'esterno del centro di raccolta deve essere apposto specifico pannello riportante:

- l'orario di apertura della stazione;
- le tipologie di rifiuti conferibili;
- riferimento telefonico per eventuali informazioni aggiuntive richieste dall'utenza;

Durante l'orario d'apertura dei centri di raccolta, il personale addetto alla custodia e gestione operativa degli stessi deve provvedere a:

- verificare il comune di provenienza degli utenti;
- istruire ed indirizzare opportunamente gli utenti;

- vigilare, anche in base alle disposizioni contenute nel presente regolamento, sulla correttezza dei conferimenti, sia relativamente alla qualità e quantità dei materiali;
- mantenere l'area ordinata ed efficiente, direttamente o segnalando gli interventi necessari;
- segnalare con congruo preavviso ai soggetti incaricati la necessità di svuotamento dei contenitori;
- tenere i registri di carico e scarico previsti dalla vigente normativa;
- contabilizzare i flussi di materiali, individuando mediante apposita registrazione per ogni ingresso il comune di provenienza dell'utente, il peso del materiale conferito e la tipologia dello stesso;
- segnalare tempestivamente ogni condizione anomala che dovesse verificarsi;
- indossare idonei indumenti di riconoscimento e mezzi di protezione personale (guanti, scarpe, copricapo, ecc.) ai sensi della vigente normativa;

L'addetto al servizio di custodia e controllo è incaricato di un pubblico servizio e pertanto è autorizzato ad applicare le presenti norme. Egli deve inoltre mantenere un contegno corretto con gli utenti.

L'utente deve rispettare tutte le disposizioni impartite dall'addetto al servizio di custodia e controllo, il quale è tenuto a respingere in qualsiasi momento chiunque non sia in grado di esibire i documenti previsti, nonché coloro che intendano conferire rifiuti non compresi all'art. 2, ovvero in quantitativi eccedenti rispetto ai limiti stabiliti all'art. 5 senza autorizzazione da parte del comune di provenienza. L'addetto al servizio di custodia ha inoltre la facoltà di respingere eventuali conferimenti che non siano compatibili con la capacità di stoccaggio del centro di raccolta, indicando contemporaneamente il giorno in cui il conferimento potrà essere effettuato.

E' consentito l'accesso contemporaneo ad un centro di raccolta di un numero d'utenti non superiore alla capacità di controllo da parte del personale preposto.

16. Costi di smaltimento dei materiali non recuperabili

Nessuna spesa può essere, a qualunque titolo, addebitata all'utente all'atto del conferimento. I costi derivanti dallo smaltimento dei materiali non recuperabili vengono addebitati ai Comuni sulla base dei quantitativi conferiti applicando le tariffe vigenti.

17. Particolari tipologie di rifiuti

Al fine di non congestionare i centri di raccolta consortili, occorre ricordare che esistono sistemi di raccolta ed avvio a recupero di particolari tipologie di rifiuto alternativi e gratuiti per gli utenti.

RAEE (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche):

Ai sensi del D.M. 8 marzo 2010 n. 65 i rivenditori sono tenuti al ritiro "uno contro uno" dei RAEE.

Il cittadino che acquista un'apparecchiatura elettronica nuova potrà quindi lasciare al negoziante quella vecchia, a patto che sia della stessa tipologia ("funzioni equivalenti": per es. è consentito consegnare un vecchio videoregistratore VHS al momento dell'acquisto di un lettore DVD, ma non acquistando una TV); il ritiro da parte dei commercianti è obbligatorio e gratuito presso il punto vendita.

Ai sensi del D.M. 22 luglio 2016 n. 121 "Decreto uno contro zero", il consumatore ha la possibilità di riconsegnare i piccoli elettrodomestici rotti (con dimensioni fino a 25 cm) ai negozi senza l'obbligo di acquistarne di nuovi.

Tale decreto è valido solo per gli esercizi commerciali con superficie superiore ai 400 mq.

Tra i piccoli elettrodomestici possiamo trovare, a titolo di esempio:

- Asciugacapelli
- Ferri da stiro
- Sveglie ed orologi digitali
- Telefoni fissi
- Cellulari
- Video e fotocamere
- Notebook, pc portatili e tablet
- Trapani, avvitatori
- Giocattoli elettrici o radiocomandati
- Console di gioco portatili e da tv

NOTA: il ritiro "uno contro uno" è obbligatorio per tutti i rivenditori, il ritiro "uno contro zero" solo per quelli con superficie superiore a 400 metri quadrati.

Pneumatici fuori uso (P.F.U.)

L'avvio a recupero degli pneumatici fuori uso è regolato dal D.M. 11 aprile 2011 n. 82 "Regolamento per la gestione degli pneumatici fuori uso (PFU)", ai sensi del quale i produttori e gli importatori degli pneumatici sono tenuti a raccogliere e gestire annualmente quantità di PFU (di qualsiasi marca) almeno equivalenti alle quantità di pneumatici che hanno immesso nel mercato nazionale del ricambio nell'anno solare precedente nonché a comunicare all'autorità competente, entro il 30 settembre di ciascun anno, le stime degli oneri relativi alle componenti di costo, al fine del calcolo del contributo ambientale per la gestione dei P.F.U.

Al momento dell'acquisto di pneumatici nuovi, l'utente finale è soggetto al pagamento di tale contributo ambientale, che deve essere *"in tutte le fasi di commercializzazione dello pneumatico nel mercato del ricambio...indicato in modo chiaro e distinto sulla fattura"*.

Il pagamento di tale contributo garantisce all'acquirente il diritto di conferire gratuitamente i propri pneumatici usati al momento del cambio con pneumatici nuovi.

Se l'acquisto ed il montaggio sono stati effettuati presso un gommista autorizzato, il gommista è tenuto, ai sensi della vigente normativa, al ritiro degli pneumatici usati che avvierà a recupero gratuitamente attraverso uno dei consorzi abilitati.

Se l'acquisto è avvenuto su internet o presso un centro commerciale, con il pagamento del contributo ambientale, attestato in fattura, si possono conferire gli pneumatici usati al gommista, convenzionato o meno con il rivenditore, presso il quale ci si è rivolti per il montaggio.

Occorre ricordare come l'acquisto ed il montaggio degli pneumatici vada effettuato esclusivamente presso soggetti autorizzati (non lo sono, a titolo di esempio, i distributori di carburanti), che non potranno, in nessun caso, richiedere alcun contributo economico per lo smaltimento di pneumatici fuori uso, se non il contributo ambientale previsto dalla normativa.

Un utente che acquisti pneumatici dall'estero, senza il pagamento del contributo ambientale, è da considerarsi, di fatto, un importatore, tenuto a comunicare all'autorità competente tale acquisto ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.M. 82/2011.

In caso di cambio di pneumatici, esibendo regolare fattura attestante il pagamento del contributo ambientale, si ha pertanto diritto a smaltire i propri pneumatici fuori uso presso il soggetto autorizzato cui ci si è rivolti per lo smontaggio ed il montaggio.

Il conferimento di pneumatici ai centri di raccolta consortili, in ogni caso autorizzato esclusivamente per pneumatici da autovetture provenienti da utenze domestiche, deve quindi riguardare solo quantitativi residuali di pneumatici (es. pneumatici invernali di auto non più in uso, pneumatici rinvenuti durante la pulizia della propria cantina o garage ecc).

Allegati:

Mod. 1: Autorizzazione comunale al conferimento di quantitativi eccedenti i limiti stabiliti all'art. 5 del presente regolamento.

Biella, _____

Mod. 1: Autorizzazione comunale al conferimento di quantitativi eccedenti i limiti stabiliti all'art. 5 del regolamento.

(da compilare su carta intestata del Comune)

Spett.le Ditta
S.E.A.B. S.p.A.

OGGETTO: CONFERIMENTO PRESSO CENTRO DI RACCOLTA CONSORTILE DI QUANTITATIVI ECCEDENTI I LIMITI STABILITI ALL'ART. 5 DEL REGOLAMENTO.

Il sottoscritto, in qualità di _____ del
Comune di _____

AUTORIZZA

Il sig./la sig.ra _____

OVVERO

la ditta _____ (p.ta IVA _____)
con sede in _____

al conferimento presso i centri di raccolta consortili di rifiuti urbani nei quantitativi di seguito indicati, eccedenti i limiti stabiliti dal regolamento consortile disciplinante il funzionamento dei centri di raccolta, prodotti nella civile abitazione/unità locale sita in _____, assoggettata al pagamento della TARI/TARIP:

Tipologia rifiuto	Quantità (es. n. pezzi, volume, ecc)

La presente autorizzazione, valida esclusivamente per il conferimento dei materiali sopra da effettuarsi effettuato entro 30 giorni dalla data odierna, dovrà essere consegnata all'addetto alla custodia del centro di raccolta.

Eventuali costi di trattamento e smaltimento di detti materiali verranno addebitati al comune in conformità alle tariffe vigenti.

Luogo, data

L'incaricato (firma e timbro)

Modello 2

Spett.le Ditta
S.E.A.B. S.p.A.

CONFERIMENTO PRESSO CENTRO DI RACCOLTA CONSORTILE DI RIFIUTI DOMESTICI CON
UTILIZZO DI AUTOCARRO INTESTATO A PERSONA GIURIDICA
Dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000

Il/la sottoscritto/a _____
residente in _____

DICHIARA

di conferire al centro di raccolta i seguenti rifiuti urbani, prodotti nella civile abitazione, assoggettata al pagamento Tari/Tarip, sita in _____

nei quantitativi di seguito indicati:

Tipologia rifiuto	Quantità (es. n. pezzi, volume, ecc)

Utilizzando il mezzo targato _____ intestato alla Ditta/Società _____

DICHIARA ALTRESI'

- che il titolare del mezzo targato _____ non ha ricevuto alcun pagamento in denaro per l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti in oggetto, né per l'utilizzo del mezzo;
- che i rifiuti oggetto del conferimento sono rifiuti urbani di provenienza domestica;
- di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. 445/200, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate;
- di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 256 c.1 del D.Lgs 152/2006 e ss.m.ii. per le ipotesi di attività di gestione di rifiuti non autorizzata;
- di acconsentire ai sensi del Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679 (General Data Protection Regulation o GDPR) al trattamento dei dati personali per le esclusive esigenze del procedimento;

La presente autodichiarazione, resa esclusivamente per il conferimento dei materiali sopra indicati, dovrà essere consegnata all'addetto alla custodia del centro di raccolta.

Luogo, data

Il dichiarante (firma)

Nota: l'autodichiarazione dovrà essere corredata di fotocopia di documento di identità in corso di validità